

R.G. N. 4884/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati

dott. Andrea Tinelli Presidente relatore

dott.ssa Costanza Teti Giudice

dott. Francesco Rinaldi Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

definitiva nella causa civile iscritta al n. 4884/2020 R.G. promossa da

(avv. Pierantonio Paissoni)

PARTE ATTRICE

contro

(C.F.

(avv.ti Raffaella Bordogna e

Marzia D'Agostino)

PARTE CONVENUTA

con l'intervento del

Pubblico Ministero

PARTE INTERVENUTA

* * *

Oggetto del processo: «separazione personale dei coniugi»

* * *

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione



§ 1. – Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in _____ in data _____
(atto n. 10 parte II serie A) e sono genitori di _____, nato a _____ il _____
maggiormente ed economicamente autosufficiente.

La ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione, con addebito al marito per violazione del dovere di fedeltà coniugale, e il riconoscimento di un assegno di mantenimento di euro 3.000,00 mensili.

La parte convenuta non ha presenziato all'udienza presidenziale, all'esito della quale, con ordinanza del 26 gennaio 2021, sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: *«autorizza i coniugi a vivere separati; dispone che, con decorrenza dalla data della domanda (prima mensilità dovuta: giugno 2020) e detratte le somme eventualmente già versate per il medesimo titolo, il marito contribuisca al mantenimento della moglie versandole, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di euro 2.000,00, oltre rivalutazione annuale secondo indici ISTAT».*

Il sig. _____ si è costituito in data 22 aprile 2021 eccependo, in via pregiudiziale, la nullità della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, per due ragioni: il plico spedito a mezzo posta non sarebbe mai stato ricevuto, perché immesso in una cassetta della posta di cui il convenuto non disporrebbe, alla presenza di una *«persona di famiglia convivente»* non identificata; inoltre, l'atto notificato sarebbe incompleto, come risultante dalla produzione telematica effettuata da parte attrice in data 1 luglio 2020; ha poi eccepito la nullità della notificazione del verbale dell'udienza presidenziale, poiché non sarebbe mai stata spedita la raccomandata con la comunicazione di avvenuto deposito. Nel merito, egli ha eccepito che l'assegno stabilito in via provvisoria sarebbe incompatibile con i propri redditi e con l'addebitabilità della separazione alla moglie.

In data 8 maggio 2021 la ricorrente ha presentato istanza di sequestro *ex art. 671 c.p.c.* o 156 comma 6 c.c., alla quale il resistente si è opposto.

Con ordinanza del 13 maggio 2021, il giudice ha ritenuto infondate le eccezioni di nullità delle notificazioni e, analizzando l'istanza urgente di revoca/modifica dei provvedimenti presidenziali, ha ridotto (con decorrenza dalla mensilità di maggio 2021) l'assegno di mantenimento a favore della ricorrente ad euro 750,00 mensili; ha, inoltre, respinto l'istanza di sequestro proposta da parte ricorrente.

Dopo la concessione dei termini *ex art. 183 comma 6 c.p.c.*, con ordinanza del 16 febbraio 2022 sono state rigettate le richieste di prove orali e, attese le reciproche contestazioni dei coniugi sulle rispettive condizioni reddituali e patrimoniali, è stato disposto l'espletamento di c.t.u. contabile-estimativa, a cura del dott. Stefano Midolo.



L'elaborato peritale è stato depositato telematicamente dal c.t.u. in data 20 febbraio 2023.

Con ordinanza del 12 maggio 2023, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice istruttore ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni e in data 22 dicembre 2023 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Scaduti i termini *ex art.* 190 c.p.c., il processo è infine transitato in fase decisoria.

§ 2. – Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.

§ 3. – Va anzitutto respinta l'eccezione pregiudiziale di parte convenuta, non rinunciata, di «nullità delle notifiche del ricorso per separazione con il pedissequo decreto di udienza e del verbale di udienza del 26.01.2021 per tutti i motivi esposti in atti e per l'effetto annullare e/o dichiarare nulli e/o revocare i provvedimenti presidenziali emessi in data 26.01.2021 e i successivi provvedimenti per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa rimettendo in termini il sig. _____ con tutti i conseguenti provvedimenti di legge».

Sul punto, si richiamano integralmente le osservazioni di cui all'ordinanza 21 luglio 2021¹, che il Collegio ritiene di condividere.

¹ Si trascrive, di seguito, il contenuto motivazionale della citata ordinanza: «il ricorso è stato notificato a mezzo del servizio postale, secondo il disposto dell'art. 108 comma 1 d.l. n. 18/2020, il quale stabilisce che "gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccogliergli la firma con successiva immissione dell'invio nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito"; l'avviso di ricevimento certifica – con efficacia di piena prova fino a querela di falso (non proposta dal convenuto) – la presenza di persona abilitata al ritiro (in specie, familiare convivente), l'immissione del plico in cassetta e la spedizione, a mezzo raccomandata in data 25 giugno 2020, di comunicazione di avvenuta notifica; è irrilevante che non siano indicate le generalità del familiare presente al momento della notifica. La Corte di cassazione, in più occasioni, ha statuito che, qualora "manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia adottata come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata" (Cass. Civ., Sez. V, 27.5.2011, n. 11708; nello stesso senso, Cass. Civ., Sez. V, 17.1.2021, n. 946); deve, pertanto, escludersi che la notificazione sia viziata da nullità per il profilo appena esaminato; quanto alla presunta notificazione di un atto incompleto, è sufficiente osservare che, all'udienza dell'11 maggio 2021, l'attrice ha prodotto originale dell'atto notificato, con tutte le pagine e regolare certificazione della sua conformità a quanto presente nel fascicolo telematico e corrispondente relazione di notifica. Fra questa produzione e quella operata in via telematica, non può che prevalere la prima, vertendosi in tema di rapporti fra originale e mera scansione volta all'inserimento nel fascicolo digitale; di conseguenza, in assenza di prova, da parte del convenuto, di aver ricevuto un atto incompleto – prova che egli afferma di non poter fornire perché sostiene, in difformità dalle risultanze sopra esaminate, che non gli sia stato consegnato alcun plico – si deve ritenere che la notificazione sia avvenuta in forma regolare e per l'intera estensione del ricorso; è, altresì, infondata l'eccezione di nullità della notificazione del verbale dell'udienza presidenziale, dove gli adempimenti normativamente prescritti – riscontro della temporanea assenza del destinatario, spedizione di raccomandata di avvenuto deposito e successiva certificazione



§ 4. – La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese da parte attrice e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, peraltro già cessata anni prima dell'introduzione del presente giudizio.

Va pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi.

§ 5. – Si fronteggiano opposte domande di addebito. Quella attorea si fonda sulla violazione del dovere di fedeltà da parte del marito, che avrebbe intrattenuto una parallela relazione con la sig.ra [redacted] suggellata dalla nascita di due figli; inoltre, il marito avrebbe, non di rado, insultato la moglie e in generale si sarebbe disinteressato dei bisogni della famiglia, antepoendovi la carriera.

L'istanza del convenuto, invece, si basa sulla condotta dissipata e contraria ai doveri coniugali della moglie, che avrebbe mostrato un forte attaccamento al danaro e avrebbe fatto mancare al resistente affetto e solidarietà coniugale in una fase difficile della sua vita. Inoltre, il marito ha asserito che la ricorrente avrebbe strumentalizzato la relazione con la sig.ra [redacted] atteso che, alla data di introduzione del presente giudizio, da otto anni i coniugi avrebbero, d'intesa comune, condotto vite autonome e separate, sia economicamente che affettivamente.

Le domande debbono essere esaminate tenendo presente che la pronuncia di addebito richiede due presupposti: la violazione di uno o più doveri coniugali e il nesso di causalità fra la violazione e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.

Quanto alla domanda del convenuto, va anzitutto rilevato che è quanto meno dubbio, in linea di principio, che l'attaccamento al denaro e alla vita agiata possano costituire, di per sé, la violazione di un dovere coniugale rimproverabile. In ogni caso, anche se così fosse, nessuna prova è stata fornita sul punto.

A detta dello stesso resistente, poi, l'atteggiamento della moglie si sarebbe manifestato già dagli esordi della convivenza matrimoniale e da allora – si ricordi che era il 1997 – l'unione si è protratta per altri 23 anni. Questo vale anche per l'asserito mancato supporto al marito con riferimento ad eventi risalenti al 2013. Ciò vale a impedire l'instaurazione di un qualsiasi nesso eziologico fra tali (asseriti) comportamenti e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.

Ciò determina il rigetto della domanda di addebito avanzata dal marito.



La domanda proposta dalla moglie si basa su condotte tenute dal resistente in violazione dei doveri coniugali, che ella colloca a partire dall'anno 2013 (si vedano i capitoli di prova articolati nella seconda memoria *ex art. 183 comma 6 c.p.c.*).

Tuttavia, dalla stessa narrazione della vita coniugale fornita dalla ricorrente in sede di ricorso, emerge che il matrimonio non è mai stato felice e, pressoché subito dopo le nozze, sono sorti problemi, legati alla volontà del sig. [redacted] di dedicare più tempo alla carriera che alla famiglia (pagg. 1 e 2 del ricorso: «*Poco tempo dopo la nascita del figlio [redacted] il sig. [redacted] ha iniziato a palesare il suo più totale disinteresse per la moglie e per il figlio, preferendo privilegiare la sua carriera imprenditoriale e quella politica*»); «*Sempre nel 2003, il sig. [redacted] veniva sostituito dalla sorella [redacted] alla guida della Eredi di [redacted] ..., e nel 2004, come poc' anzi anticipato, veniva eletto Sindaco di [redacted] perseverando nell'atteggiamento di totale noncuranza nei confronti della sua famiglia e delle sue materiali necessità*»).

Pertanto, gli eventi occorsi dal 2013 in poi (ivi compresa la relazione con la sig.ra [redacted]) sono privi di efficacia causale rispetto alla determinazione della crisi matrimoniale, le cui radici sono ben antecedenti. Ciò comporta il rigetto della domanda di addebito proposta dalla moglie, stante l'assenza di un rapporto di causalità fra la violazione dei doveri coniugali dedotta dalla ricorrente e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.

§ 6. – La sig.ra [redacted] ha chiesto che venga statuito un assegno per il suo mantenimento di euro 2.000 mensili, riducendo così la richiesta originaria di euro 3.000 mensili.

Il sig. [redacted] si è opposto alla domanda, ritenendo che nulla sia dovuto alla moglie.

Le reciproche contestazioni sulle rispettive condizioni reddituali e patrimoniali hanno reso necessario l'espletamento di una c.t.u. contabile-estimativa, che ha operato un'attendibile ricostruzione delle rispettive situazioni delle parti.

Si procede alla valutazione della condizione della ricorrente. La sig.ra [redacted] ha lavorato presso la [redacted] dal 2 ottobre 2017 sino al 31 maggio 2018 ed ha percepito la NASPI dall'8 giugno 2018 al 28 aprile 2019; dal 13 maggio 2019 è assunta presso la [redacted] a tempo indeterminato (operaia, inquadrata al 1° livello a tempo "part time 75%). È proprietaria di un'auto [redacted] del valore di euro 5.446,35, alla data del 16 febbraio 2022 il suo conto corrente riportava un saldo di euro [redacted] ed aveva debiti tributari per euro [redacted] non è intestataria di beni immobili e neppure di quote di partecipazione societaria.

Per gli anni d'imposta 2018 e 2020 la sig.ra [redacted] ha presentato il Modello 730 - P.F. che riportano rispettivamente i seguenti redditi: euro [redacted] ed euro [redacted]; per gli anni



d'imposta 2019 e 2021 le CU riportano i seguenti valori: euro ed euro Il Modello 730 2023 (anno d'imposta 2022) non era ancora disponibile al deposito della relazione e non risulta depositato successivamente dalla parte.

Per il periodo 2018 – 2021 sono emersi il versamento di contante per euro e assegni per euro, giustificati dalla ricorrente come donazioni di terzi.

La ricorrente ha un'invalidità civile del 70%, avendo la stessa contratto il morbo di Addison; non risulta, tuttavia, essere titolare di alcun assegno di invalidità.

Dal mese di marzo 2021 la sig.ra risiede con il figlio in un immobile concesso in locazione ad un canone mensile di euro

Il c.t.u. ha determinato i redditi medi mensili effettivamente disponibili (per il periodo 2018-2021) della sig.ra in euro 1 (si veda tab. 8 pag. 40 della relazione) ed ha determinato i redditi previsionali in euro (comprensivi del trattamento integrativo); ha affermato che i redditi della ricorrente emergenti da Cu e 730 non sono del tutto coerenti rispetto alle movimentazioni finanziarie desunte dai rapporti bancari (per i contanti ed assegni sopra detti). Quanto al tenore di vita, la capacità mensile media di spesa nel periodo di esame è stata di euro nel periodo 2018 – 2021 e ad euro nel periodo 1° gennaio – 16 febbraio 2022. Il notevole incremento della spesa media mensile del periodo 1° gennaio – 16 febbraio 2022 è stato sostanzialmente consentito dall'accredito del 5 gennaio 2022 degli assegni di mantenimento arretrati di euro

Si procede ora per il marito.

Dal 17 aprile 2018 ricopre la carica di Parlamentare europeo. In precedenza, dal 2004 sino a maggio 2014 ha ricoperto la carica di Sindaco del Comune di e da maggio 2014 la carica di vicesindaco.

Per gli anni d'imposta accertati, sono disponibili i Modelli CU relativi ai redditi percepiti per la carica di vicesindaco del Comune di e gli attestati dei redditi rilasciati dalla Direzione Generale delle Finanze del Parlamento europeo (anni dal 2018 al 2021) relativi ai compensi percepiti per la carica. I redditi medi netti mensili emergenti dai predetti attestati sono pari ad euro 6.507,38. Il c.t.u. ha rilevato che, in aggiunta ai redditi sopra indicati, vi sono ulteriori somme erogate dal Parlamento europeo a titolo di "indennità" / "spese" nei periodi d'imposta dal 2018 al 2021, per complessivi euro 366.566,73; se si considerano tali ulteriori somme, i redditi del sig. i aumentano ad una media mensile netta pari ad euro 14.120,12.

Il c.t.u. ha individuato redditi previsionali del sig. – sulla scorta dei compensi netti percepiti dal Parlamento europeo a titolo di Indennità parlamentare e i rimborsi spesa erogati a titolo di "Frais Generaux" – pari ad euro 12.000 mensili, con aumento ad euro 15.000



se si aggiungono i rimborsi “Mission” e “Travel Expense”. L’importo è stato poi rideterminato al netto degli esborsi verosimilmente riconducibili esclusivamente all’attività professionale del sig. [redacted], in euro 13.400,00 (si veda pag. 106 relazione peritale).

Il c.t.u. ha affermato che i redditi del sig. [redacted] possono considerarsi coerenti rispetto alle movimentazioni finanziarie desunte dai rapporti bancari (con la sola eccezione di un assegno incassato nel 2018 di euro 25.000,00).

Quanto al tenore di vita nel periodo in esame, le spese di carattere personale del resistente ammontano ad euro 575.121,65, con una media mensile di euro 11.365,52 (aumentata ad euro 19.717,85 nel periodo 1° gennaio – 16 febbraio 2022 a fronte del pagamento alla moglie degli assegni di mantenimento arretrati).

Alla data della c.t.u. il resistente risultava: intestatario di quote di 1/12 di terreni (uso seminativo), prive di valore economico; proprietario di un’auto e tre moto dal modico valore (valore attribuito euro 10.575,00 complessivi); provvisto di disponibilità liquide per euro 38.768,00 e debiti per finanziamenti per euro 21.843,03.

Il sig. [redacted] dal 2018 abita con la compagna e i figli ad [redacted] presso l’immobile di proprietà della società [redacted] Immobiliare S.r.l., concesso in comodato d’uso gratuito (si tratta del medesimo immobile che fu adibito ad abitazione familiare). Ha altresì un contratto di comodato per un immobile adibito ad ufficio sito in [redacted] per l’esercizio della propria attività.

Così esposti i dati reddituali e patrimoniali puntualmente ricostruiti dal c.t.u., si tratta ora di operarne la valutazione ai fini della domanda di assegno *ex* art. 156 comma 1 c.c. proposta dalla ricorrente.

Il primo presupposto a cui è condizionato il riconoscimento di un assegno di mantenimento è quello della disparità reddituale e/o patrimoniale fra i coniugi.

Nel caso di specie, che fra le parti vi sia sperequazione è evidente. Tuttavia, l’ammontare di tale sperequazione dipende dalla qualificazione che si voglia attribuire alle entrate del resistente. Invero, il resistente sostiene che si debba tener conto della sola indennità percepita quale europarlamentare, non anche tutti i rimborsi spese (Frais Generaux, Mission, Travel Expense) che lo stesso riceve dal Parlamento Europeo a copertura di tutti i costi relativi e connessi ad attività e finalità riconducibili al mandato. La tesi della ricorrente è, ovviamente, diametralmente opposta. La scelta dell’una o dell’altra opzione ermeneutica è tutt’altro che neutra, attesa l’elevata divaricazione fra l’importo della sola indennità (euro 6.507,38 mensili) e quello dell’indennità maggiorata dei rimborsi (euro 14.120,12 mensili). Non va trascurato, poi, che l’ammontare della sperequazione non assume rilevanza solo ai fini dell’*an* dell’assegno di mantenimento, ma anche ai fini della sua successiva quantificazione.



Per sciogliere la questione, occorre una premessa concettuale.

Per “rimborso spese” – come tale estraneo al concetto di reddito – si intende una erogazione che il datore di lavoro opera per coprire un esborso documentato sostenuto dal dipendente nell’espletamento della prestazione lavorativa. Un’attribuzione economica a cui non corrisponda alcuna spesa da parte del dipendente merita di essere classificata come reddito, a prescindere dalla denominazione utilizzata *inter partes*. La ragione è semplice: se la somma incassata dal dipendente non copre alcun esborso pregresso, essa è spendibile e concorre a determinare la capacità economica (*i.e.*, la capacità di spesa effettiva) del soggetto percettore.

Ebbene, come esplicitato dal c.t.u., non sono stati prodotti i giustificativi delle spese sostenute da ricondurre alla sfera lavorativa del sig. (pag. 174 elaborato peritale) e anche considerando le somme percepite a titolo di indennità al netto degli esborsi verosimilmente riconducibili esclusivamente all’attività professionale del resistente, la capacità reddituale mensile media disponibile sarebbe pari ad euro 12.511,71 per il periodo 2018-2021, e la capacità netta previsionale reddituale andrebbe stimata in euro 13.391,59, arrotondata in euro 13.400,00 (v. pagg. 175-176 c.t.u.). Non vi sarebbe, quindi, una differenza significativa rispetto all’importo complessivo di indennità e “rimborsi”, pari ad euro 14.120,12 (v. *supra*).

Pur a fronte di una netta sperequazione reddituale ad appannaggio del marito – euro 1.218,00 contro euro 14.120,12 (o, nell’ipotesi più favorevole al resistente, euro 12.511,71) – il sig. sostiene di nulla dovere alla moglie a titolo di assegno, in forza di due argomenti, così sintetizzabili:

(i) la carica di europarlamentare cesserà nel mese di luglio 2024 e non v’è certezza della rielezione;

(ii) l’assunzione di tale carica risale al 2018 ed è, quindi, successiva alla cessazione della convivenza fra i coniugi, naufragata già dal 2015.

La prima eccezione è evidentemente destituita di fondamento, poiché il Tribunale è chiamato a rendere un giudizio tenendo conto della situazione attuale, non certo di quella futura (e per giunta meramente potenziale). Per le variazioni reddituali successive alla definizione del giudizio esistono i procedimenti di modifica, che certamente non possono essere preventivamente neutralizzati aggiustando le statuizioni della sentenza sulla base di semplici previsioni di eventi ipotetici.

La seconda eccezione è fondata solo in parte, nei termini che si vanno ad illustrare.

La Corte di Cassazione suole affermare che il tenore di vita matrimoniale (a cui deve essere agganciato il giudizio di spettanza e quantificazione dell’assegno di mantenimento) non è un’entità necessariamente effettiva, bensì un concetto ricavabile dalle potenzialità



economiche dei coniugi (Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 18327 del 24/12/2002). Queste potenzialità, aggiunge sovente la Suprema Corte, non sono solo quelle di cui le parti disponevano sinché hanno convissuto, ma anche quelle maturate in seguito, con la conseguenza che *«ai fini dell'imposizione e della determinazione dell'assegno, occorre tener conto dell'incremento dei redditi di uno di essi e del decremento dei redditi dell'altro anche se verificatosi nelle more del giudizio di separazione, in quanto durante la separazione personale non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio e che comporta la condivisione delle reciproche fortune nel corso della convivenza»* (Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 2626 del 07/02/2006).

L'idea di fondo che si ricava dalle pronunce citate è che la separazione di fatto non neutralizza i doveri coniugali e, quindi, non recide automaticamente ed in via definitiva le aspettative del coniuge più debole di contare su un contributo economico commisurato alle potenzialità reddituali dell'altro, ancorché esse siano migliorate dopo la cessazione della convivenza. Pertanto, va escluso che l'eccezione del resistente serva ad escludere *tout court* il diritto della moglie di percepire un assegno di mantenimento.

Tuttavia, tale eccezione vale a mitigare l'importo dell'assegno (ecco perché si è parlato di parziale fondatezza dell'argomento).

Nel caso di specie, infatti, è certamente vero che bisogna valorizzare la persistenza del vincolo coniugale e la ragionevole riconducibilità della carriera politica di successo del marito alle iniziative e alle decisioni che egli ha assunto quando la convivenza era ancora in atto; nondimeno, è altrettanto innegabile che la cesura temporale fra la separazione di fatto e l'assunzione della carica di europarlamentare è piuttosto significativa (circa tre anni) ed ancora più significativa è la distanza temporale fra la maturazione di una conclamata intollerabilità della convivenza e la decisione della ricorrente di avviare il giudizio di separazione. Questi elementi impongono una netta moderazione dell'importo dell'assegno, rispetto a quello che – a parità di redditi – sarebbe stato congruo fissare in assenza dei citati fattori.

Ritiene, in particolare, il Collegio che sia congruo l'importo di euro 1.000,00 mensili, del tutto adeguato a costituire un tangibile aiuto alla moglie, comunque dotata di redditi propri, e ampiamente sostenibile dal marito, sulla base delle sue entrate mensili.

La decorrenza viene fissata dalla data odierna, con salvezza, quanto al passato, dei provvedimenti provvisori.

§ 7. – L'esito della lite lascia registrare una soccombenza reciproca, che giustifica la piena compensazione delle spese processuali.



Il costo della c.t.u. graverà in via definitiva su ambo le parti, nella misura di metà per ciascuna.

P.Q.M.

Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:

1. *pronuncia* la separazione personale dei coniugi;
2. *rigetta* le eccezioni processuali di invalidità proposte da parte convenuta;
3. *rigetta* le rispettive domande di addebito della separazione;
4. *dispone* che, fermi quanto al pregresso i provvedimenti provvisori, il marito versi alla moglie, entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno di mantenimento di euro 1.000,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT;
5. *compensa* le spese di lite;
6. *pone* definitivamente il costo della c.t.u. a carico di entrambe le parti nella misura di metà per ciascuna;
7. *ordina* all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.

Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 28 marzo 2024.

Il Presidente estensore

Andrea Tinelli

